



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742

Cod. fiscale: 97062220831 – Cod. meccanografico: MEIC87400N

e-mail: [meic87400n@istruzione.it](mailto:meic87400n@istruzione.it) - pec: [meic87400n@pec.istruzione.it](mailto:meic87400n@pec.istruzione.it)

sito web: [www.icsaponara.gov.it](http://www.icsaponara.gov.it)

### Circolare n. 66

**Al sito web**

**Ai docenti**

**Al DSGA**

**Al personale ATA**

**Ad ArgoScuolanext**

**Oggetto: novità in materia di procedimento disciplinare apportate dal d. lgs. 75/2017**

Si rende noto che il d. lgs. 75/2017 ha apportato novità in merito:

1. ai nuovi termini del procedimento disciplinare;
2. alla espressa previsione della competenza dei dirigenti scolastici nell'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni;
3. al richiamo legislativo delle doverose comunicazioni all'Ispettorato per la Funzione Pubblica;
4. alla ripresa od al riavvio del procedimento disciplinare se sospeso allorché l'autorità giudiziaria proceda per i medesimi fatti.

### NUOVI TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La contestazione degli addebiti deve avvenire entro 30 giorni dal fatto contestato con convocazione del dipendente con un preavviso di almeno 20 giorni e con conclusione del procedimento entro 120 giorni dalla contestazione d'addebito. Non sussiste dunque più la duplicità dei termini del pregresso ordinamento, che distingueva che tali termini fossero di 20 giorni per i procedimenti relativi alle sanzioni meno gravi e di 40 giorni per quelli afferenti alle sanzioni più gravi.

Nonostante l'art. 55 quater del d.lgs. 165/01 sia stato innovato da fonte anteriore al d.lgs. 75/17 (segnatamente il d.lgs. 116/16), è bene tener sempre presente che nei commi 3-bis (relativo alla

sospensione cautelare) e 3-ter (relativo al licenziamento disciplinare), sono stabiliti termini molto brevi per le due tipologie d'intervento in relazione all'ipotesi di licenziamento di cui al nuovo comma 1-bis inerente alla falsa attestazione della presenza in servizio. Il termine di applicazione della sospensione cautelare e quello dell'avvio del procedimento disciplinare è al massimo di 48 ore; la contestazione dell'addebito ha un preavviso di almeno 15 giorni e quello per la conclusione del procedimento di 30 giorni. Di rilievo anche i commi 3 quater e 3 quinquies dello stesso articolo afferenti, rispettivamente, alla obbligatoria segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei conti delle fattispecie di false attestazioni di presenza in servizio ed al perseguimento disciplinare, ed eventualmente penale, del dirigente che abbia omesso di provvedere ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter.

### **ESPRESSA PREVISIONE DELLA COMPETENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI NELL'IRROGAZIONE DI SANZIONI FINO ALLA SOSPENSIONE PER 10 GIORNI**

Ha ora un'espressa previsione normativa, anziché indeterminata come risultava nella pregressa regolamentazione, la competenza dei dirigenti scolastici muniti della qualifica dirigenziale, per l'irrogazione delle sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni, per ogni tipologia di personale scolastico ed educativo statale (v. art. 55 bis, comma 9-quater) con osservanza delle disposizioni del medesimo art. 55 bis. Ove difetti la qualifica dirigenziale nel Capo d'Istituto o le sanzioni da applicare siano superiori alla sospensione di dieci giorni od abbiano carattere espulsivo, la competenza si radica esclusivamente nell'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD).

### **RICHIAMO LEGISLATIVO DELLE DOVEROSE COMUNICAZIONI ALL'ISPETTORATO PER LA FUNZIONE PUBBLICA;**

E' intervenuta un'espressa previsione normativa per sancire l'obbligo delle comunicazioni dei procedimenti disciplinari all'Ispettorato per la Funzione Pubblica.

In ultimo, la norma (v. art. 55 ter, comma 1) prevede che l'Amministrazione ha facoltà di riattivare un procedimento sospeso per concomitanza di procedimento penale e concluderlo anche in presenza di un provvedimento giudiziale non definitivo (dunque una sentenza, ad es. di primo grado). Tale facoltà (questa è la novità) è espressamente indicata nella legge.

Si segnala, infine la rilevante novità in merito al ruolo dell'INPS, oggi unico soggetto che muove gli accertamenti relativi all'assenza per malattia, ed in merito alle conseguenze in termini di responsabilità amministrative, penali ed erariali correlate ai comportamenti illeciti in tema di fraudolenta asseverazione degli stati patologici e conseguente indebita fruizione dei periodi di assenza ad essi collegati. Si ricorda che una specifica funzione di controllo al riguardo delle fattispecie di che trattasi, è rimessa dal comma 6 dell'art. 55 septies al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché al dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, rilevando al riguardo le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

**Si allegano alla presente:**

- 1. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75**
- 2. stralcio del D.Lvo n. 75/17 nella parte afferente agli articoli relativi ai procedimenti disciplinari.**

La presente circolare e i suoi allegati vengono pubblicati su [www.icsaponara.gov.it](http://www.icsaponara.gov.it) nella sezione DOCUMENTI —>Codice di comportamento e codici disciplinari.

I docenti apporranno la spunta per presa visione su ArgoScuolanext.

Il DSGA si assicurerà che anche tutto il personale ATA abbia preso visione della presente circolare e dei suoi allegati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Emilia Arena*

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993